

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
 Michela Pellicelli
 Sergio Sala

 dell'Ordine dei commercialisti
 ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
 Francesco Boni

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
 Marzio Giagnoni
 Paola Bernardi Locatelli

 del Centro studi
 Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
 compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
 manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
 oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
 specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

La Naspi si fa attendere L'Inps: pagamenti a breve

L'indennità. Chi è rimasto senza lavoro dal 1° maggio aspetta l'assegno. Tra i destinatari anche gli apprendisti. Importo massimo di 1.300 euro



L'erogazione della nuova indennità di disoccupazione Naspi era attesa per i primi di giugno: l'impatto si dovrebbe sbloccare nei prossimi giorni

MARCO CONTI

Si dovrebbe sbloccare nei prossimi giorni l'impatto dei pagamenti della Naspi, la nuova indennità di disoccupazione nata sull'onda del Jobs act, che dal 1° maggio si è sostituita ad Aspi e Mini Aspi. L'erogazione della Naspi era attesa a inizio giugno, ma chi dal 1° maggio è rimasto senza lavoro ancora non ha ricevuto nulla.

Ma, come promesso dal presidente dell'Inps, Tito Boeri, la situazione si sta finalmente muovendo nella direzione giusta. Dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sono partite a più riprese le rassicurazioni: entro la fine del mese dovrebbero essere liquidate le domande giacenti. Come riportato nella circolare 94 dell'Inps, sono destinatari della Naspi i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rap-

porto di lavoro in forma subordinata, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. Le disposizioni relative alla Naspi non si applicano invece nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli.

Per richiedere la nuova indennità di disoccupazione, il lavoratore, oltre ad essere disoccupato, deve possedere altri due requisiti: deve poter far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio della disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione, e 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La Naspi, precisa la circolare dell'Inps, è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Nel calcolare la durata non saranno computa-

La rubrica

Pausa estiva Si riprenderà a settembre

Oggi è l'ultima uscita della rubrica prima della pausa estiva. Si riprenderà a settembre. Per le vostre domande, potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217, oppure consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

ti i periodi contributivi che hanno già prodotto delle prestazioni di disoccupazione e ciò vale anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruito in unica soluzione in forma anticipata. L'indennità è invece rapportata a una nuova base di calcolo, determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive) divisa per il numero di settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per 4,33 (coefficiente).

La Naspi non potrà in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro. Per richiedere la Naspi va presentata domanda all'Inps, esclusivamente in via telematica (www.inps.it) entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N. 481

Quali detrazioni per l'installazione del condizionatore

Spettabile rubrica, Sono un abbonato al vostro quotidiano e vorrei sapere a quanto ammonta la detrazione fiscale sulla fornitura e installazione di un condizionatore. Inoltre vorrei sapere quale causale andrà indicata sul bonifico: risparmio energetico o ristrutturazione? Resto in attesa, ringrazio e saluto cordialmente.

- ALBINO GAMBA

L'acquisto di condizionatori può essere ricompreso tra le spese che consentono la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, qualora si configuri come manufatto a pompa di calore: quindi a condizione che non sia utilizzabile solo per il raffreddamento dell'ambiente, ma anche per il riscaldamento. Tale precisazione è contenuta nella circolare 57/E del 1998 la quale specifica che le opere finalizzate al risparmio energetico (già inserite dall'origine, ovvero dal 1997, tra gli interventi incentivati) possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie.

In questa direzione un'ulteriore conferma arriva dalla Guida dell'Agenzia delle Entrate alle agevolazioni Irpef, la quale inserisce tra gli interventi che accedono all'agevolazione, alla voce «caloriferi e condizionatori», la spesa per la sostituzione degli stessi con altre unità anche di diverso tipo, ma anche la riparazione o l'installazione di singoli elementi, compreso il montaggio di macchinari o unità esterne (elementi necessari nella composizione di un condizionatore). Per ottenere le agevolazioni occorre: eseguire il pagamento attraverso bonifico parlante (che richiami quindi le norme in materia di ristrutturazione edilizia); farsi rilasciare dall'installatore una dichiarazione di conformità dell'impianto in un'ottica di conseguimento di risparmio energetico (da conservare qualora vi siano controlli o richieste di chiarimento da parte del fisco). Tale detrazione compete solo su edifici a destinazione abitativa. Per tali spese, ricorrendo determinate condizioni, è possibile accedere (in via alternativa) alla detrazione per risparmio energetico del 65% solo se il condizionatore sostituisca integralmente o parzialmente l'impianto di riscaldamento preesistente: tale detrazione compete sia su edifici

residenziali oltre che su uffici, capannoni o negozi posseduti anche da società od imprese.

RISPOSTA N. 482

Manutenzioni su parti comuni Niente bonus agli eredi

In caso di spese di ristrutturazione su parti condominiali relative ad immobili di cui si è acquisita la proprietà nel 2014 a seguito di successione, è possibile portare in detrazione, quale erede, le annualità residue ancora spettanti?

- O. P.

Le spese di manutenzione su parti condominiali di edifici ricevuti per successione non possono essere godute, per le annualità residue, in detrazione dagli eredi.

RISPOSTA N. 483

Spese sostenute per le rampe di sollevamento Due ipotesi

Sono detraibili le spese di manutenzione delle rampe di sollevamento delle carrozzelle dei disabili?

- LETTERA FIRMATA

Se per manutenzione si intende quella ordinaria, la detrazione non è ammessa. È invece ammessa in detrazione l'installazione o la ristrutturazione edilizia associata all'installazione.

RISPOSTA N. 484

Il risparmio energetico Comunicazione all'Enea

Se un contribuente ha effettuato bonifici per risparmio energetico ma non ha inviato la comunicazione all'Enea perde il beneficio?

- A. Risi

Si conferma che il beneficio è perso se il contribuente non ha inviato entro 90 giorni dalla fine lavori la comunicazione all'Enea. Si segnala che vi è la possibilità della remissione in bonis entro i termini di presentazione della dichiarazione (30.9.2015) ovvero, ed in alternativa, in caso di pagamento comunque eseguito a mezzo di bonifico speciale, è possibile beneficiare della detrazione del 50% (spettante per interventi di ristrutturazione) anche in caso di intervento finalizzato al conseguimento del risparmio energetico. Occorre quindi valutare le due opzioni possibili.

Notaio

RISPOSTA N. 485

Seconda casa Come ottenere il credito d'imposta

Posseggo un appartamento nel comune in cui ho la residenza (prima casa). Per motivi di spazio vorrei comprare un altro appartamento in un comune adiacente; a parte l'Iva stabilita come prima casa, quali sono le condizioni per usufruire del credito d'imposta per il riacquisto di prima casa?

- E. S.

È previsto un credito d'imposta per le persone che cedono l'abitazione, a suo tempo acquistata fruendo dei benefici previsti per la prima casa ed entro un anno riacquistano un'altra abitazione non di lusso costituente prima casa. Il credito è pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'Iva corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato, ma non può essere superiore all'imposta dovuta per il secondo acquisto. Il credito spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione con atto soggetto ad Iva prima del 22 maggio 1993 (e che non hanno formalmente usufruito dell'agevolazione prima casa in quanto, all'epoca, si applicava sempre l'Iva ridotta) ma, comunque, non prima dell'entrata in vigore della legge 168/82, a condizione di dimostrare che, alla data di acquisto erano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di acquisto della prima casa. Per fruire del credito d'imposta, è necessario che si manifesti tale volontà con apposita dichiarazione nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se si intende utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stesso atto.

RISPOSTA N. 486

Studio di yoga Basta anche 1 euro per aprire l'attività

Buongiorno vorrei un consiglio. Vorrei aprire uno studio di yoga e pilates e alcuni mi consigliano l'associazione sportiva dilettantistica, altri la partita Iva. Inoltre, siccome ho 30 anni e ho sentito parlare di società a responsabilità limitata con capitale 1 euro, lei crede che si possa fare? Intanto la ringrazio per il consiglio.

- LETTERA FIRMATA

I presupposti per l'esercizio dell'attività nelle due forme, sono assai diversi. L'associazione sportiva dilettantistica presuppone l'esclusione tassativa di ogni finalità di lucro, l'esercizio in forma collettiva dell'attività nei confronti dei propri associati, o anche le operazioni svolte in conformità allo statuto e in attuazione del fine istituzionale dell'ente, anche se comportano prestazioni dietro corrispettivi specifici,

TROVA INCENTIVI

La Regione in campo per lo sport Un aiuto ai giovani che lo praticano

Regione Lombardia mette in campo la «dote sport», stanziando oltre un milione di euro per favorire le fasce deboli della popolazione giovanile costrette, a causa delle difficili condizioni economiche, a rinunciare alla pratica sportiva. Con il decreto n. 5959 del 15 luglio 2015, pubblicato sul Burl n. 29 del 17 luglio 2015, si è aperta la prima fase operativa che prevede un avviso pubblico rivolto ai Comuni che vogliono aderire al progetto. Si tratta di un'iniziativa finalizzata a favorire la partecipazione dei giovani alle attività sportive attraverso una riduzione dei costi a carico delle famiglie, in particolar modo favorendo la partecipazione ai corsi di minori con disabilità.

I destinatari della «dote sport» saranno i bambini e i ragazzi di età compresa fra 6 e 17 anni compiuti che appartengono a nuclei familiari con almeno un genitore, o tutore, residente in

Lombardia da almeno 5 anni e con un Isee non superiore a 20 mila euro.

Il contributo previsto sarà di 200 euro per le spese sostenute nel periodo tra settembre 2015 e giugno 2016, riferite a corsi o attività sportive che prevedono il pagamento di quote d'iscrizione e/o di frequenza e che hanno una durata continuativa di almeno sei mesi. I corsi dovranno essere tenuti da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte nel registro Coni o affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.

Le famiglie, potranno presentare la domanda a partire dalla metà di settembre 2015 solo dopo che il Comune di residenza avrà aderito all'iniziativa. I Comuni potranno presentare domanda di adesione dal 23 luglio al 1° ottobre attraverso il sito web: www.agedolazioni.regione.lombardia.it.

Sara Fusini

Consulente politiche del lavoro



ma sempre senza finalità lucrative. Con questi presupposti l'ordinamento riconosce alle Asd diverse agevolazioni fiscali. Viceversa l'esercizio dell'attività in forma societaria ha come obiettivo la produzione di utili. Dunque, se ha in mente di farsi semplicemente promotore di attività sportiva, potrà coordinare la formazione di un'associazione, se invece si pone quale obiettivo un'attività commerciale, dovrà orientarsi verso la forma dell'impresa individuale o societaria. Preciso che la srl, che Lei ha menzionato, può essere formata anche da una sola persona con un capitale minimo di partenza di un solo euro.

RISPOSTA N. 487

Ristrutturazioni Detrazioni anche col comodato d'uso

Gentile notaio, mia madre, ora vedova di mio padre, mi ha concesso di abitare gratuitamente in una casa di sua proprietà; la casa, però, è vecchietta e necessita di non più rinviabili lavori di rifacimento degli impianti elettrico, idrico e sanitario. Pensavo, se i miei due fratelli e la mamma sono d'accordo, di fare io stesso i lavori usufruendo delle detrazioni fiscali. Attualmente ho un comodato d'uso gratuito. Posso farlo? Ci sono problemi? Mille grazie.

- LETTERA FIRMATA

La detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall'art. 16 -bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). La legge di stabilità 2015 ha prorogato

al 31.12.2015 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Dall'1 gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare. L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengano le relative spese. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. E questo mi pare essere il suo caso.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 488

Collaborazioni occasionali Quante possibili?

Buongiorno, lo scorso anno avevo avuto una prestazione occasionale di circa 2.000 euro con ritenuta d'acconto del 20%, che ho regolarmente inserito nella dichiarazione dei redditi. Anche quest'anno è possibile fare prestazioni occasionali? È cambiato qualcosa con il decreto Renzi? Devo fare un contratto scritto o è sufficiente uno verbale?

- LETTERA FIRMATA

A seguito della recente approvazione del decreto legislativo n. 81 del 2015 di riordino delle tipologie

contrattuali di lavoro - effettuata nell'ambito del Jobs act - è stato abrogato l'articolo 61, Legge 276/2003 (legge Biagi), che al comma 2 disciplinava le prestazioni occasionali, note anche come «mini co.co.co». Il decreto legislativo 81/2015 non ha invece inciso in alcun modo sulla disciplina del lavoro autonomo occasionale propriamente detto, individuabile sostanzialmente all'articolo 2222 del codice civile (e seguenti) relativo al contratto d'opera. Il lavoratore autonomo occasionale è chi svolge a favore di un committente un'opera o un servizio, senza alcun vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con la struttura organizzativa del committente, in maniera del tutto episodica e senza il requisito della professionalità. Il cenno, presente all'interno del quesito, alla ritenuta d'acconto del 20% fa pensare

che la prestazione occasionale di cui parla sia da riferire alla sfera del lavoro autonomo occasionale. Pertanto, anche per l'anno in corso Le sarà possibile svolgere analoghe prestazioni inquadrabili in tale ambito contrattuale. Per quanto attiene alla forma del contratto, quella scritta non è richiesta ai fini della validità, potendo quindi essere stipulato anche per accordi verbali. Tuttavia, la forma scritta è sempre consigliabile ai fini della prova, permettendo essa di dimostrare l'importo del compenso e l'occasionalità della prestazione.

RISPOSTA N. 489

Dimissioni Perché rispettare il preavviso

Buongiorno, sono un operaio di 3° livello dipendente presso un'azienda che applica il

contratto del commercio. A fine luglio darò le dimissioni per aprire un'attività imprenditoriale. Quali rischi corro se non rispetto il periodo di preavviso e consegno la lettera il 31 luglio? Devo indicare qualcosa di particolare nella lettera?

- LETTERA FIRMATA

L'articolo 2118 del Codice Civile prevede che, qualora la parte recedente il rapporto di lavoro non rispetti i termini del preavviso, debba corrispondere alla controparte un'indennità sostitutiva. Tale indennità ha natura risarcitoria ed è di importo equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso stesso.

Sempre il Codice Civile, all'articolo 2121, individua le modalità di computo di tale indennità, stabilendo un criterio omnicomprensivo. Pertanto l'indennità in esame deve essere calcolata sulla base della retribuzione normalmente spettante al lavoratore in atto al momento del recesso, computando anche le provvigioni, i premi di produzione, la partecipazione a utili o prodotti, le indennità sostitutive di mensa e alloggio e ogni altro compenso di carattere continuativo, con la sola esclusione dei rimborsi spese. La retribuzione tiene inoltre conto dell'incidenza dei ratei delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima). Si precisa che l'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso viene detratto dalla retribuzione netta del dipendente, senza ridurre né l'imponibile contributivo né quello fiscale.

Il Ccnl Commercio prevede una durata diversa del preavviso a seconda dell'anzianità aziendale. Nello specifico, in caso di dimissioni, il preavviso è pari a 20 giorni in caso di anzianità aziendale fino a 5 anni, a 30 giorni in caso di anzianità aziendale da 5 a 10 anni e a 45 giorni in caso di anzianità aziendale superiore a 10 anni. I giorni si intendono di calendario e le dimissioni decorrono dal 1° o dal 16° del mese. Nella lettera di dimissioni va solamente specificato che il recesso ha effetto immediato. Provvederà poi il datore di lavoro a computare l'importo da trattenere a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it
- vai su www.ecodibergamo.it e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda) Commercialista Consulente del lavoro Notaio

Dati del lettore
Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO